

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 in data 26.09.2017 con la quale si era provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19.09.2016 n. 175 e la successiva deliberazione n. 28 in data 25.09.2018 per la conclusione del procedimento di revisione straordinaria;

Visto l'esito della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31/12/2017 come dettagliato nella "Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2017;

Visto il parere favorevole espresso in data 20/12/2018 dal Revisore del Conto ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 c. 1 lettera b) punto 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili di servizio espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti resi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di approvare la "Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le informazioni organizzative, strutturali e contabili delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31.12.2017.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'articolo 20 commi 3 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- 4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti n. 9 favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di concludere il procedimento in oggetto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
CIGALA FULGOSI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Giulia Di Nuzzo
